

volantini agli esponenti delle altre famiglie nonché ai parenti di uno dei suoi accompagnatori che risiedevano nella zona di Modena (*"Niente noi domani, come combiniamo già ...incompr... guarda a me appena arriviamo a Reggio, quello ci prende la sua famiglia che sono.. un bello poco nella zona di Modena pure non so se sapete... Ciccarello, San Sperato, vicino a Sambatello... là.."*).

PELLE raccomandava, in ogni caso, il suo interlocutore, di evitare di andare a ricevere voti per il NUCERA nei luoghi di predominio di altra cosche e, in particolare, in quelli dominati dalla famiglia dei LABATE (*"Ti mangiu"*) situati al confine con il territorio di competenza della famiglia LATELLA - FICARA (*"Voi... gli dovete dire solo questo "...non sgarriamo con la famiglia dei TI MANGIU..."*).

Il riferimento all'eventuale interferenza che l'attività di FICARA avrebbe potuto portare nelle operazioni di procacciamento dei voti nelle zone di influenza del clan LABATE, mette in evidenza, che la conversazione si riferisce a famiglie mafiose e ad equilibri di mafia e che gli interlocutori sono soggetti ben inseriti negli ambienti mafiosi e a conoscenza delle zone di influenza delle varie consorterie criminali.

La prima eccezione sollevata dalla difesa riguarda la errata identificazione nell'odierno imputato di *"Filippo"*, citato nella prima parte del dialogo, presso la cui gioielleria, PELLE Antonio avrebbe dovuto recarsi per ordine del padre per dirgli di contattare, Pierino (cfr. PELLE Giuseppe *"No, erano lì, che c'erano quelli dei Maisano! O erano con Mimmo Santi!"* ed ipotizzava quindi: *"Non me lo sono mai, il numero di ... incompr ... ! Sai, dove possono essere? A me Peppe l'ha detto ... incompr ...! Era là a casa? Sai dove devono essere, allora? Là sotto, alla Gioielleria.. Dove c'è la Gioielleria ... incompr... Se c'è quel Filippo, digli di telefonargli a Roberto, per dirgli di venire qua! Sicuramente là sono, altrimenti fai telefonare a lui dalla gioielleria, e lo fai venire!"*) .

Orbene, non rileva ai fini in esame se il *"Filippo della gioielleria"* sia o meno l'odierno imputato perché il quadro probatorio a suo carico si fonda sul contenuto della successiva parte della conversazione.

Nessun dubbio sussiste, infatti, in merito alla corretta identificazione dello Iaria indicato quale "avvocato".

In ordine alla seconda parte della conversazione è stato eccepito che trattasi di una conversazione della durata complessiva di 15 minuti e 3 secondi; che Iaria Filippo ha fatto ingresso nell'abitazione dopo 11 min. e 26 sec.; che, mentre nella prima parte del dialogo il colloquio tra i presenti presenta i toni confidenziali e segreti, si modifica completamente dopo l'arrivo dello Iaria al quale Pelle si rivolge con il termine "avvocato" e dandogli del "voi".

Tale eccezione deve essere disattesa.

Dal contenuto del dialogo intervenuto tra soggetti portatori di una notevole caratura criminale, PELLE Giuseppe e FICARA Giovanni, lo IARIA appare, contrariamente a quanto sostiene la difesa, pienamente consapevole delle ragioni della presenza del Ficara, della promessa dell'appoggio alla candidatura di Nucera tanto che, una volta entrato nell'abitazione del Pelle, si mostra immediatamente rispettoso delle direttive del capo.

Come già evidenziato, IARIA è incaricato dal Pelle di comunicare a Nucera Pietro, candidato della cosca, di mettersi a disposizione *"ditegli a Pierino che quando sente il nome di Gianni Ficara deve essere a disposizione ...incompr...fanno un lavoro per Pierino, stanno lavorando per Pierino...incompr..."*; allo IARIA è esplicitato da parte del PELLE che, qualora *"compare Gianni"*, avesse avuto necessità di qualsiasi cosa o si fosse recato presso l'ospedale di Melito Porto Salvo, il Nucera avrebbe dovuto fare il massimo che era nelle sue possibilità: *"...però ditegli a Pierino che quando si presenta compare Gianni là, in Ospedale o di qualunque cosa abbiamo bisogno...incompr..."*; che il riguardo che il Nucera avrebbe dovuto dare a *"compare Gianni"* doveva essere lo stesso che aveva sempre riservato allo stesso Pelle.

Ed ancora, dal prosieguo del dialogo, emerge come Ficara si fosse informato dello schieramento politico del NUCERA proprio per raccogliere voti a suo favore nelle zone in cui era in grado di esercitare una certa influenza (*"Sempre sempre...vicino all' UDEUR...a destra lui no?... Centrodestra... No, per il fatto che...là quando vedono di*



*sinistra è capace... è inutile che glieli portiamo ...Sì, Ravagnese, Reggio... Tutto quello perché non è...abitiamo a Ravagnese però abbiamo tutti amici che stanno a Reggio, non è che lo votiamo solo a Ravagnese... Quelli che siamo a Ravagnese, è capace che ne prendete più a Reggio che a Ravagnese per dire...voti... perché siamo una bella famiglia là!.....Dico e noi possiamo...a Pellaro, a Pellaro abbiamo amici e possiamo, bene o male pure che hanno impegni...un paio di voti glieli "scippiamo"... A Lazzaro, in quelle zone di San Gregorio, Ravagnese, Reggio, li prendiamo, non vi preoccupate!").*

Dalle emergenze probatorie contenute in questo primo dialogo può dirsi accertato che la condotta dello IARIA, consistente nella piena adesione alle direttive del PELLE, sia funzionale al consolidamento della strategia politica della cosca ed al suo rafforzamento.


Per meglio chiarire i concetti espressi va ribadito e sottolineato che non è necessario che il contributo alla vita dell'ente debba risolversi in un'attività materiale. Infatti la soglia minima di contributo partecipativo astrattamente ipotizzabile è teoricamente, la mera manifestazione di impegno con cui l'affiliato mette a disposizione del sodalizio le proprie energie, una siffatta disponibilità infatti costituisce essa stessa un contributo alla vita dell'ente e ne amplia le potenzialità operative.

L'organicità dello IARIA alla cosca si ricava anche dalla conversazione del 26.02.2010 (conversanti PELLE Giuseppe, IARIA Filippo e due soggetti in corso d'identificazione).

Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione sollevata dalla difesa secondo cui IARIA filippo non era presente all'interno dell'abitazione del Pelle nel corso della conversazione in esame e, in particolare, in data 26.2.2010, non aveva condotto a bordo della propria autovettura alcun soggetto presso l'abitazione del Pelle; non aveva mai fatto ingresso nell'abitazione stando alle videoriprese dalle quali emerge che sarebbe giunto da solo a bordo dell'autovettura, avrebbe suonato il campanello d'ingresso e, dopo avere atteso per qualche minuto, si sarebbe allontanato; esiste un innegabile contraddizione tra il contenuto dell'informativa del 19.4.2010

(operazione "Reale") in cui Iaria Filippo non era presente presso l'abitazione del Pelle e quello dell'informativa oggetto del presente processo in cui, per contro, lo Iaria è presente all'interno dell'abitazione e partecipa al dialogo.

L'obiezione deve essere respinta per i seguenti motivi.

In primo luogo, come bene evidenziato dal Tribunale della Libertà, la difesa si è agganciata esclusivamente al contenuto della video-ripresa delle ore 11:29 da cui si deduce che lo IARIA si era recato nell'abitazione del PELLE da solo senza entrare nello stabile e non anche al contenuto di quella successiva delle 11:57 dalla quale si evince che si era recato, una seconda volta, insieme a due soggetti non identificati con i quali era entrato nello stabile (cfr. ordinanza del TDL PAG. 22 *"La visione del DVD prodotto dalla difesa ed utilizzato allo scopo di contestare l'assunto accusatorio consente infatti solo parzialmente di verificare quanto accaduto il giorno 26 febbraio 2010 trattandosi di immagini che si arrestano alle ore \_\_\_\_\_ e dunque prima delle ore 11:57. Dall'immagine video che si apprezza dalla visione del DVD prodotto in udienza emerge che in effetti Iaria Filippo, a bordo della propria autovettura Renault Clio giunge presso l'abitazione del Pelle e dopo avere suonato il campanello, non ottenendo risposta si allontana. Il DVD si arresta alle ore \_\_\_\_\_ e non riprende quanto accaduto immediatamente dopo allorquando alle ore 11:57 giunge dalla SS 106 la Renault Clio di colore grigio argento tg BP997DT dalla quale scende Iaria Filippo accompagnato da altri due uomini non meglio identificati"*). 

In secondo luogo, dalle dichiarazioni rese dallo IARIA nel corso dell'interrogatorio di garanzia era intenzione dei Pelle aprire un caseificio i quali avevano richiesto la sua presenza al momento della firma del contratto con i due probabili acquirenti, non ricordava i loro nomi né le circostanze concrete dell'incontro confermando che tuttavia era avvenuto (cfr. pagg- 23, 24 e segg. interrogatorio di garanzia).

Risulta, pertanto, confermata l'impostazione accusatoria secondo cui lo Iaria avrebbe preso parte alla strategia ideata dai Pelle per intestare fittiziamente i propri beni a terzi e, conseguentemente, deve ritenersi corretta l'identificazione in Iaria Filippo effettuata dalla p.g.



Nel corso del dialogo inerente un progetto per la realizzazione di un'attività commerciale di vendita di prodotti caseari uno degli ospiti, non identificato, si vantava con Pelle Giuseppe di conoscere un grossista di mozzarelle di bufala, operante nel territorio di Tropea (VV), il quale si era mostrato disponibile ad agevolarli per l'eventuale apertura di un punto vendita a Bovalino (RC); prospettava l'eventualità di operare, durante i mesi estivi, anche sul territorio di Tropea e Scalea; affermava di parlato per telefono con un tale "Guglielmo", di Reggio Calabria, a suo dire, molto vicino alla famiglia "Rosmini, il quale avrebbe incentivato la conclusione dell'affare (*"che facciamo? ce la portate pure per la zona di Reggio e vogliamo che ce la prendiamo tutta noi?"*); riferiva di volere organizzare incontro con "Guglielmo" a Reggio Calabria per pianificare un programma fruttuoso per entrambe le parti.

Il discorso del soggetto in esame trovava piena adesione nella risposta del Pelle il quale si mostrava interessato ad aprire più punti di vendita (*"Gli dite: venite fino a Bovalino che parliamo, perché il punto vendita qua è, qua sono le cose, venite che parliamo... Compare trattiamo qua, poi piano piano vedete che uno può aprire altri punti vendita a tutte le parti; ...Certe volte sapete che è successo, che ho parlato con qualcuno, sono andati i figlioli ed hanno parlato, con qualche ristorante di questi e cose...omissis...e sapete cosa hanno detto che vogliono, hanno detto che vogliono i bocconcini"*).

La conferma del programma delinquenziale proviene dal prosieguo del dialogo quando Pelle Giuseppe comunicava al fratello Sebastiano di avere ricevuto la visita dei soggetti e di avere discusso con loro in merito ad un vantaggioso affare concernente la vendita e la distribuzione di prodotti caseari, nella specie mozzarelle di bufala (*"Lui a noi ce la da a sette euro al chilo...la mozzarella...più il trasporto e cose, e viene a sette euro e cinquanta"*); rappresentava la possibilità di intrattenere rapporti d'affari, molto remunerativi, con un soggetto di Reggio Calabria, appartenente alla famiglia Rosmini, il quale avrebbe partecipato al medesimo affare nella zona del capoluogo reggino facendo trasparire l'intenzione di mantenere il centro della distribuzione a Bovalino (RC) per poi rivendere i prodotti ad un prezzo maggiorato

*("Otto euro...ma a loro gliela diamo a nove e cinquanta...a dieci euro...per...solo per dargliela"). Il fratello, dimostrandosi soddisfatto dall'affare, immediatamente individuava in PELLE Antonio cl. 87 colui al quale avrebbero dovuto intestare la nuova attività, attribuendo, contestualmente a Romeo Angela (moglie di Pelle Sebastiano) la titolarità dell' "Azzurra Costruzioni" ("Tu domani hai una cosa e fai...e hai queste cose...tuo figlio 'Ntoni ha queste cose, Angela in queste cose è con lui, fattura là. Allora, ognuno sono separati e 'Ntoni la prima cosa che deve fare è ...lui sta qua a Bovalino, lui si deve togliere la residenza da San Luca"... "...omissis..." 'Ntoni...allora...'Ntoni deve fare una ditta per la mozzarella a nome suo e si fanno la società tutti e due").*

Dal contenuto della conversazione può dirsi provato che lo IARIA ha accompagnato al cospetto del boss PELLE due personaggi ed ha presenziato al dibattito tre loro intervenuto su di un affare di interesse della cosca; che, quindi, ha fornito un contributo consapevole al rafforzamento dell'associazione criminosa presentando al capo cosca due persone con i quali la famiglia PELLE avrebbe potuto avviare una nuova attività commerciale da intestare fittiziamente a compiacenti prestanome.

La "messa a disposizione" dello IARIA è avvalorata dalla sua successiva presenza all'incontro nel corso del quale, come si è detto, venivano affrontati argomenti relativi a futuri investimenti della cosca, partecipazione che costituisce l'ennesimo "indicatore fattuale" della condotta partecipativa, della sua stabile compenetrazione nel tessuto organizzativo del sodalizio.


Ultimo elemento a sostegno dell'appartenenza dello IARIA alla cosca PELLE si desume dal contenuto del dialogo del 02.03.10.

Nel corso di tale conversazione, incentrata sulla programmazione della campagna elettorale a favore del NUCERA nei paesi limitrofi e nelle località della zona tirrenica della Calabria, IARIA riferiva al suo interlocutore che nei giorni successivi si sarebbe recato a Rosarno per pubblicizzare la candidatura di "Pierino" ("Così io tra ... prima di domenica ...incompr... andiamo a Rosarno"); raccontava delle molteplici difficoltà incontrate nel centro di Polistena, luogo di predominio della



famiglia "SERRAINO" (*"A Polistena poi è andata male, lo avete saputo?...No, i Serraino che gli hanno detto che hanno tre candidati, e una parte ce la passano a noi."*) mentre PELLE Giuseppe gli ordinava di recarsi anche a Rosarno (*"Dovete andare a Rosarno!....Se c'è questo fatto lo dobbiamo sfruttare. Avete capito?"*).

Di seguito IARIA aggiornava PELLE sullo svolgimento della campagna elettorale e sulle prospettive di voto del candidato della cosca, NUCERA (*"No, con lui è sicuro... incompr... stiamo lavorando casa per casa. Guardate, prima che andiamo con il dottore onestamente...Chi dice quattro e magari sono due, per ora ci affianchiamo con loro; entro i tremila voti dovremmo arrivare."*); chiedeva a PELLE notizie sul suo "contatto" di Seminara (*"Comunque, pure a Seminara, quell'amico vostro, che c'era l'altra sera, che deve fare? Deve andare?"*).

PELLE, infastidito dal fatto che ancora non fossero disponibili i volantini pubblicitari a favore del candidato (*"Ma noi dobbiamo avere le carte compà! Perché se io ce li avevo ...se io avessi i volantini, io glieli mandavo, pure, glieli mandavo io; ma se noi questi volantini non ce li abbiamo, che facciamo? Che gli dico? Che facciamo?"*) invitava lo IARIA a risolvere il problema (*"Non appena ce li hai pronti fate un salto voi o compare Mimmo o qualcuno"*); IARIA lo rassicurava che avrebbe provveduto immediatamente (*"Mi scusate se ...incompr... qualcuno. Pure ... se lui in settimana e andiamo e li posiamo ... li portiamo pure qua a Siderno."*). 

Dall'esame dell'ultimo dialogo si deduce chiaramente che lo IARIA, sempre in qualità di esecutore degli ordini del PELLE, di suo uomo di fiducia, ha svolto un ruolo chiave nella cura della campagna elettorale in favore di NUCERA contribuendo in tal modo al rafforzamento della cosca.

A dire della difesa, l'inesatta identificazione da parte della P.G. dello IARIA nell'ambito della conversazione del 26 febbraio si sarebbe riverberata anche su quest'ultimo dialogo il cui contenuto significativo non è posto in discussione.

Al contratio, l'esatto riconoscimento avvenuto nel corso del precedente dialogo si ripercuote in senso positivo sulla conversazione ora esaminata.

Nella ricerca di elementi utili a sminuire la portata accusatoria si è fatto riferimento nel corso dell'udienza a documenti prodotti (agenda legale) davanti al TDL dai quali si desumerebbe l'esistenza di un rapporto professionale tra l'avvocato IARIA e PELLE Giuseppe.

A dire della difesa i diversi incontri avvenuti presso l'abitazione del capo cosca (in 20 volte lo IARIA si sarebbe recato presso lo stabile) sarebbero stati giustificati dall'assistenza prestata al Pelle in occasione di una controversia di lavoro celebratasi davanti al tribunale di Locri e agli altri congiunti della famiglia in altre questioni delle quali la difesa ha fornito prova documentale.

Tale circostanza è smentita dal contenuto dei dialoghi esaminati incentrato su attività illecite nel corso dei quali non vi è stato alcun riferimento a questioni legate all'attività professionale svolta dall'odierno imputato il quale, tra l'altro, ha confermato di essere a conoscenza della caratura criminale del Pelle.


#### VERSACI MARIO

L'impostazione accusatoria a carico di VERSACI Mario è costituita dal dialogo del 27.03.2010 tra PELLE Giuseppe, VERSACI Mario ed un soggetto, non identificato presentato come il genero di NUCERA Pietro Antonio (*"Il genero del dottore....di Pierino, si"*) avente ad oggetto la candidatura alle elezioni regionali di quest'ultimo.

Il riconoscimento del VERSACI si è basato in primo luogo sull'appellativo con cui PELLE lo aveva chiamato (*"Compare Mario"*), sugli argomenti trattati nel corso della conversazione e, in particolare, sulle delucidazioni richieste da PELLE al suo interlocutore sugli affari di una farmacia (*"...omissis...Questa farmacia, state lavorando?"*) confermate dalla titolarità da parte della moglie di VERSACI Mario (SCORDO Maria) di una sanitaria ad Africo (RC) in via Gramsci nr. 28; dal riferimento da parte del VERSACI al possesso di un'autovettura BMW X3 (*"Le BMW mi piacciono, mi trovo bene con la BMW, ora volevo cambiare che ho pure l'X3"*) confermato dalla proprietà della SCORDO di un autoveicolo BMW X3 targato



DL056KK14; dalle dichiarazioni rese dall'odierno imputato di avere regalato al proprio figlio una vettura FIAT 500, in occasione del suo diciottesimo compleanno (*"Gli ho preso pure la macchina per mio figlio che ha fatto diciotto anni" e di seguito "La cinquecento, quella nuova...omissis..."*) precisando la data esatta di acquisto (*"Si che consuma assai, se no...se non la posa affatto. E' da settembre...a settembre gliel'ho comprata, il quattordici settembre e ha già ventimila chilometri."*) confermata dalla titolarità del figlio (VERSACI Giovanni) di un veicolo FIAT 500 targato DY017GR, immatricolato in data 14.09.2009 15; dalla conferma durante l'interrogatorio di garanzia e l'esame del 3.05.11 da parte dell'imputato che l'identificazione operata dalla P.G. era esatta.

Nel corso del dialogo PELLE Giuseppe, affrontando il problema dell'esorbitante dispersione di voti causata dalle incomprensioni scaturite tra le varie "famiglie" in merito ai soggetti da candidare ed evidenziando la strategia che avrebbe voluto adoperare, sosteneva che per il Consiglio Regionale l'organizzazione avrebbe dovuto appoggiare solo determinati candidati, scelti fra appartenenti ai diversi mandamenti in cui l'organizzazione è strutturata (*"la politica nostra è sbagliata...omissis...se noi eravamo una cosa più compatta compà, noi dovevamo fare una cosa, quanti possono andare? Da qua ...incompr...diciamo qua dalla jonica, quando raccogliete tutti i voti che avete, vanno tre persone per volta, altre tre vanno alla piana e sono sei, e vanno già sei per il Consiglio Regionale"*); aggiungeva che, una volta che i candidati avessero ottenuto la fiducia dell'organizzazione, sarebbero stati appoggiati per le elezioni politiche (*"la prossima volta quei sei che dovevano andare..che escono dalle regionali, se si portavano bene andavano a Roma...andavano a Roma e andavano altri sei al posto di quelli, in questa maniera si può andare avanti, potevamo ottenere una cosa, uno..c'era chi ci guardava le spalle, poco dopo aveva ..."*). 

Le dichiarazioni di PELLE trovavano il pieno assenso degli altri interlocutori.

L'utilizzo del pronome "noi" da parte di PELLE (*"noi ci dobbiamo mettere tutti là in mezzo, la politica nostra è sbagliata....invece se noi eravamo una cosa più compatta, noi*

dovevamo fare una cosa...in questa maniera si può andare avanti, potevamo ottenere una cosa...) costituisce primo indicatore dell'appartenenza di tutti i conversanti alla organizzazione unitaria 'ndrangheta, suddivisa nei mandamenti e smentisce chiaramente le affermazioni rese dal VERSACI nel corso dell'interrogatorio di garanzia durante il quale aveva dichiarato di non avere alcun rapporto con PELLE Giuseppe (*"nessun rapporto ho con lui e la sua famiglia"*) presso la cui abitazione si era recato solo in quella circostanza perché il NUCERA gli aveva chiesto la cortesia di accompagnare il genero (*"Io una sola volta, che ricordo, che sono andato a casa, a casa di PELLE a Bovalino, e... che il Dottore NUCERA mi aveva chiesto la cortesia se potevo accompagnare... se potevamo andare insieme al genero a casa... a casa, perché..."*.... perché praticamente il suocero è venuto fino a Bianco con.....Il NUCERA, Dottore Piero, è venuto con questo ragazzo e mi ha detto che è suo genero, se... se gli faccio la cortesia se possiamo andare da PELLE Giuseppe.... La cortesia, se possiamo insieme al genero andare da... da PELLE Giuseppe.... Siamo andati per il motivo perché il Dottore NUCERA era... era candidato, e praticamente per dirgli se gli poteva... se... se gli poteva dare una mano, ecco, questo").

Anche nel corso dell'esame del 3.05.11 l'imputato ha precisato di essersi recato da PELLE per chiedere l'appoggio elettorale per conto del NUCERA e, quindi, ignorando che Giuseppe PELLE già ne sostenesse la candidatura (cfr. pg. 16 del verbale di trascrizione).

Nel prosieguo della conversazione, ad ulteriore conferma della sua appartenenza alla "ndrangheta, VERSACI, utilizzando il plurale ed accomunandosi, quindi, a PELLE in una piena condivisione di ruoli, evidenziava che per i politici l'appoggio della 'ndrangheta era assolutamente fondamentale (*"Compare, sapete quale è il fatto? Che noi siamo due di quelli che hanno bisogno, di noi, perché noi siamo una "valvola di scarico", loro hanno bisogno di noi"*).

Né può darsi altra interpretazione all'espressione utilizzata dal VERSACI (*"noi siamo due di quelli che"*) alla presenza del capo cosca PELLE come quella sostenuta



dall'imputato nel corso dell'interrogatorio di garanzia (il voto come singolo elettore).

Nello stesso senso devono essere lette le successive locuzioni *"valvola di scarico"* e la conclusione *"loro hanno bisogno di noi"* raggiunta dal VERSACI presupponendo la conoscenza da parte dei conversanti di poter spostare, grazie al bacino di elettori appartenenti alla cosca di appartenenza, un consistente *"pacchetto"* di voti.


Nel prosieguo del dialogo VERSACI ribadiva le conclusioni espresse in precedenza dal PELLE (*"...ci perdiamo, e questa è una pecca che hanno tutte le famiglie, tutte, è una pecca questa"*) ed il genero di NUCERA Pietro Antonio specificava che il candidato da loro sostenuto è stato sempre il primo eletto (*"...incompr... allora è quindici anni io, io sono nella politica, il candidato nostro è stato sempre il primo eletto ...incompr... sempre il primo eletto, però... io uscivo per raccogliere i voti, parlavo io, i miei fratelli parlavano"*).

A questo punto PELLE ribadiva ancora una volta che il NUCERA era considerato il vero e proprio rappresentante politico della famiglia e che il VERSACI era a disposizione per la campagna elettorale del NUCERA (*"eh...e ci sta facendo un bel lavoro, io dico che a noi ci bastano...incompr...perché...incompr...Non voglio dire tutti i voti che votano nel Comune, ma una buona parte...volete che ci danno anche la metà, e se non la metà, i tre quarti volete che ce li danno...se sono i tre quarti, duecento voti li dobbiamo prendere..."*); raccontava di avere indicato personalmente, ed in modo perentorio, ad alcuni amici il nominativo del candidato da votare (*"Perché io quando sono andato là, la prima volta, dopo ci siamo incontrati altre volte, là...con questi amici, gli ho detto: vedete cosa dovete fare, dategli...incompr..."*) specificando di aver parlato anche con *"famiglie"* di Reggio Calabria della sua candidatura (*"ci sono altre famiglie di qua, già abbiamo parlato per questo fatto di cose, per questi voti. Là a Reggio ho fatto altri interventi, questo lo sapete, no?"*) in presenza dell'Avvocato Filippo IARIA (*"è venuto l'avvocato Filippo IARIA quel giorno là"*).

Il riferimento è, chiaramente, all'appoggio richiesto a FICARA Giovanni in qualità di rappresentante della omonima cosca nel corso del più volte citato dialogo del 13.03.10 cui aveva partecipato anche IARIA Filippo.

Parlando in questo modo PELLE dava per scontato di avere di fronte un interlocutore consapevole delle problematiche della cosca di appartenenza e dei suoi tentativi di risolverli tramite il ricorso all'aiuto di rappresentanti di altre famiglie (FICARA).

Non è un caso che VERSACI, nel corso del dialogo, gli avesse rivelato di avere consigliato il NUCERA che non sarebbe stato opportuno farsi vedere in compagnia di certi personaggi (*"gliel'ho detto anche io, lascia stare, stai lontano"*), quantomeno (*"perlomeno"*) in prossimità delle elezioni (*"in questi giorni"*) dimostrando, in questo modo, di essere a conoscenza del fatto che esponenti della criminalità organizzata reggina (il FICARA) appoggiavano la candidatura di quest'ultimo (sul punto tanto durante l'interrogatorio di garanzia quanto durante l'esame del 3.05.11 l'imputato non ha fornito alcuna versione alternativa credibile).

Alla successiva richiesta di informazioni sull'andamento della campagna elettorale nei paesi vicini da parte di PELLE (*"Poi mi ha detto che siete andati voi...incompr.... Là ad Africo come siete combinati?"*) VERSACI rispondeva che la raccolta di voti ad Africo era difficile perché la maggior parte della popolazione agiva in maniera autonoma e non in modo unitario (*"Là è, questo un pezzo di paese disgraziato, io là un punto ...incompr... e proprio non sono capace di farlo perché...là entrano tutti, là entrano tutti"*) mentre si mostrava ottimista per il risultato che si sarebbe potuto raggiungere a Brancaleone (*"Si, a Brancaleone i voti li prendiamo. Almeno mi pigghiamu tutti i voti pure con Peppe, Iddhu è 'mparatu ..."*). 

I conversanti, quindi, in qualità di portatori di un comune progetto politico, facevano pronostici sul quantitativo di voti necessario in alcuni paesi (Bova) per la vittoria del NUCERA:

VERSACI M.    *Se prendiamo ottocento saliamo, ma se prendiamo  
cinquecento o ne prendiamo quattrocento...*



UOMO                      *Quattrocento non saliamo.*

VERSACI M.            *Siamo, siamo, siamo bassi.*

PELLE                    *Ma l'importante, compare se li prende ottocento voti, almeno che parte con trecento voti...breve pausa...Si ma vanno bene, li devono portare qua. Però se attacca meno di ottocento voti*

VERSACI M.:          *Perché, quando mai, a Bova...*

PELLE G.:              *La... la strada la facciamo.*

VERSACI M.:          *...a Bova i voti li prendiamo pure...*

PELLE G.:              *Si, si.*

PELLE, lasciando trasparire ancora una volta l'organicità di NUCERA in qualità di candidato della cosca, aggiungeva di avere interessato MAISANO Filiberto, (soggetto coinvolto nel procedimento "Armonia" e, successivamente, sottoposto a fermo di indiziato di delitto in data 13.07.10, nell'ambito della più volte richiamata Operazione "CRIMINE" per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., quale capo-locale di Palizzi) della raccolta di voti a favore di quest'ultimo nella zona di Palizzi (*"Guardate, a Palizzi si devono prendere, perché io a Palizzi avevo parlato tramite...incompr...ancora prima che uscissero tutti i candidati, che è capitato qua un giorno compare Filiberto...E gli ho detto compare Filiberto vedete che, non prendete impegni con nessuno perché vedete che io devo portare Pierino nella politica, ed abbiamo bisogno di voti, non prendete impegni. Tant'è vero che mi ha detto...che quando sono andati con compare Pierino, Pierino NUCERA che gliel'ho ha detto, dice: No, noi non abbiamo preso impegni perché lo aveva detto compare...incompr...io aspettavo, mi ha detto che aveva detto, che vanno con compare Mimmo a Spropoli"*).

Dal canto suo, VERSACI partecipava attivamente alle notizie fornitegli da PELLE dimostrando di conoscere il MAISANO, facendone il nome del figlio (*"compare Filiberto di Palizzi"*) (nonostante abbia dichiarato il contrario nel corso dell'interrogatorio di garanzia e nel corso dell'esame del 3.05.11) (*"UOMO: Palizzi.? VERSACI M.:...Palizzi si prendono pochi voti. UOMO:Si. PELLE*

G.:Guardate, a Palizzi si devono prendere, perché io a Palizzi avevo parlato tramite...incompr...ancora prima che uscissero tutti i candidati, che è capitato qua un giorno compare FILIBERTO (ndr MAISANO Filiberto cl. 32) ...VERSACI M.: Uh.

PELLE G.: Ed hanno chiamato ...incompr... per...VERSACI M.: Saverio? (ndr MAISANO Saverio figlio di Maisano Fliberto cl. 32) ... PELLE G.: No, proprio FILIBERTO, proprio. VERSACI M.: Ah sì. PELLE G.: E gli ho detto compare FILIBERTO vedete che, non prendete impegni con nessuno perché vedete che io deve portare Pierino nella politica, ed abbiamo bisogno di voti, non prendete impegni. Tant'è vero che mi ha detto...che quando sono andati con compare Pierino, Pierino NUCERA che glielo ha detto, dice: "No noi non abbiamo preso impegni perché lo aveva detto compare ...incompr... io aspettavo" mi ha detto che aveva detto, che vanno con compare Mimmo a Spropoli... VERSACI M.:Eh. PELLE G.: ...là da coso... ...omissis...").

Inoltre, dichiarando di essersi incontrato con appartenenti alla famiglia degli IAMONTE di Melito P.S ("non penso che sono passati, sapete perché non sono passati? Sicuro, sono sicuro, perché quella sera che eravamo, c'erano quelli di Melito, i IAMONTE...quella sera gli è arrivata una telefonata...e gli hanno detto, mi pare, mi pare che compare Mimmo, che deve andare, e poi discutevano il fatto che siamo andati a parlare, Mimmo ha parlato di andare là dove dite voi..."Eh!" dice: "si vediamo... vediamo e andiamo" Volete che andiamo, però, non ho sentito dire se sono andati, se non sono andati, come e quando"), VERSACI si mostrava vicino ad un'altra organizzazione criminosa operante sul versante jonico della provincia di Reggio Calabria (anche su questo punto il VERSACI, nel corso dell'esame del 3.05.11, non è stato in grado di fornire una lettura del dialogo in senso a lui favorevole).

A causa della scarsa propensione di NUCERA a recarsi nei piccoli centri per dialogare con le persone ("Io ho parlato con uno...io avevo detto di Pierino, vedi là, uno non deve stufarsi di ...incompr... con la macchina. Perché se voglio trovarlo a uno, devo andare domani, devo andare stasera devo andare di mattina, a mezzanotte, pure a mezzanotte quando lo trovo...") PELLE ordinava ai suoi interlocutori di portare avanti la campagna elettorale nei paesi di Delianuova, Santa Cristina, Scido ed altri, anche in mancanza del candidato della cosca, ("Senza Pierino andatevene a



*Delianuova....Quando andate a Delianuova poi fate Scido, Delianuova, Santa Cristina, fate tutti questi paesi"); ribadiva che si trattava di un ordine irremovibile ("dovete andare, dovete camminare!") e otteneva risposta da VERSACI in senso affermativo ("siamo, siamo andati andati per là...siamo siamo siamo andati uqel giorno che non aveva, che erano a Roma....certo certo certo...certe volte...va bene...eh, eh, eh").*

Le ultime affermazioni dell'odierno imputato depongono chiaramente per la sua "messa a disposizione" a favore di PELLE e della sua cosca tramite il sostegno alla campagna elettorale del NUCERA, attività fondamentale per il rafforzamento della compagine criminosa, a differenza di quanto dallo stesso dichiarato nel corso dell'interrogatorio di garanzia e dell'esame del 3.05.11 durante i quali aveva affermato di essersi recato in casa PELLE perché il NUCERA gli aveva chiesto di accompagnare il genero.

Gli elementi desumibili dal contenuto del dialogo intercettato e, in particolare, dalle schiaccianti dichiarazioni auto-accusatorie depongono univocamente per l'appartenenza del VERSACI all'associazione capeggiata dal PELLE.

Può dirsi, pertanto, provato che la condotta del VERSACI si pone in senso rafforzativo ad uno degli scopi principali dell'associazione: sostenere il candidato scelto dalla cosca per poter, attraverso la sua elezione, partecipare all'amministrazione della cosa pubblica.

D'altro canto non è revocabile in dubbio che ad una riunione avente ad oggetto strategie di nevralgica importanza per la sussistenza ed il rafforzamento della cosca avessero accesso soltanto personaggi intranei all'associazione criminosa.

In tal senso depongono le risultanze dell'operazione CRIMINE (p.p. 1389/08 R.G.N.R.-D.D.A.); e in particolare la parte dell'indagine dedicata all'esistenza del c.d. "il Tribunale", deputato a giudicare i sodali responsabili di determinate "mancanze" o "trascuratezze"; ìche in data 03.07.2008 si sarebbe dovuto riunire in località ALLAI di Motta San Giovanni per giudicare GATTUSO Francesco, reo di aver permesso a un soggetto non affiliato (si trattava del geometra della sua ditta, "GATTUSO FRANCESCO & C. s.a.s") di partecipare ad una riunione di

'ndrangheta (cfr. conversazione tra presenti registrata in data 09.05.2008 all'interno della rivendita di RUSSO Francesco, tra GATTUSO Nicola, RUSSO Francesco cl. 1973 e RUSSO Francesco cl. 1963 detto "U Massaru" nel corso della quale GATTUSO Nicola raccontava che "Ciccillo" si era recato ad una "riunione" portando con sé una persona che non aveva titolo per presenziare; aggiungeva che tale Vincenzo -che rivestiva il ruolo di "Capo Società"- aveva allora chiesto a Ciccillo chi fosse l'uomo che era con lui e Ciccillo gli aveva risposto che si trattava del geometra della ditta: <<é andato da Vincenzo, il CAPO SOCIETA' con ..inc.. gli ha detto "*compare Ciccio ma questo chi è?*" "*Il geometra della mia ditta*">>; GATTUSO infatti, spiegava che il capo-società aveva chiesto a "Ciccillo" che grado avesse il geometra ed era andato su tutte le furie quando aveva appreso che "non aveva niente", quindi stava presenziando ad una riunione di 'ndrangheta senza alcun titolo <<Non m'interessa. "*Cosa ha?*" "*No, no, no*" -dice- "*niente*". "*E quando me lo dite?*", ha detto. "*Dovete scusarmi*". "*Ma noi parlavamo di tutti i cazzi, questo si è alzato e mi ha detto che queste cose non le sa e se ne è andato per fuori, ..inc.. mannaggia la madonna*". "*Mi dovete scusare*". "*Ma che vi devo scusare, che vi devo scusare, la madonna santissima, vi devo scusare! Quando ce lo dicevi che questo non può stare ..inc.. che ha*">>. In proposito è opportuno evidenziare che GATTUSO Francesco, sottoposto a fermo di indiziato di delitto nell'operazione "CRIMINE", ricopre un ruolo di vertice nell'organizzazione denominata 'ndrangheta, in particolare in quella articolazione territoriale del sodalizio operante nella zona sud della città di Reggio Calabria. GATTUSO Francesco é un personaggio di altissima levatura criminale, ma, nonostante ciò, la colpa di cui si era macchiato era ritenuta talmente grave da determinare l'apertura di un vero e proprio procedimento a suo carico, a riprova del fatto che il principio secondo il quale solo gli affiliati possono partecipare alle riunioni non é suscettibile di deroghe.

## IL REATO ELETTORALE



Agli imputati Santi ZAPPALA' (capo B), IARIA Francesco (capo D) e AIELLO Liliana (capo F) in qualità di candidati alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale della Calabria è stato contestato il delitto di "corruzione elettorale", previsto e punito, per le consultazioni amministrative, dall'art. 86 D.P.R. 570/60, primo comma, (*"chiunque, per ottenere, a proprio o altrui vantaggio (...) il voto elettorale o l'astensione, dà, offre o promette qualunque utilità ad uno o più elettori, o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000 (...)"*), aggravato dall'art. 7 L. 203/91, cioè dalla finalità di agevolare l'attività di un'associazione mafiosa (nella specie dell'associazione mafiosa denominata 'ndrangheta e, in particolare, di quell'articolazione della stessa denominata cosca PELLE) e avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p.

A PELLE Giuseppe e al MESIANI MAZZACUVA Giuseppe è stato contestato il medesimo reato in riferimento alla condotta di accettazione della promessa di utilità da parte dei candidati accompagnata dall'impegno a fare confluire voti agli stessi.

Secondo giurisprudenza consolidata il reato in esame si consuma nel momento di scambio tra la promessa di voti contro l'impegno del candidato di elargire favoritismi di vario genere una volta eletto, individuandosi in tale impegno quella *"qualunque utilità"* a cui fa riferimento la norma incriminatrice quale corrispettivo della promessa di voti. Quindi, come precisato più recentemente dalla Corte di Cassazione, la condotta materiale del reato va individuata nello scambio di due promesse: da un lato la promessa di voti in favore del candidato e dall'altro la promessa di futuri favoritismi da parte di quest'ultimo in favore di chi gli ha promesso i voti. In altri termini il cosiddetto rapporto sinallagmatico tra le due parti deve essere individuato, non tra le prestazioni, ma tra le promesse di prestazioni e ciò vale anche al fine dell'individuazione del momento consumativo del reato, da ravvisarsi nel momento in cui avviene l'incontro del consenso fra i due

promittenti e non quando poi verranno adempiute le prestazioni; di conseguenza l'effettivo mantenimento della promessa da parte di entrambi i contraenti rimane fuori dall'area del penalmente rilevante così come descritta nella norma incriminatrice (Cass. Pen. 16.3.2000, Frasca, CED Cass. n. 215963).

La Cassazione ha ancora precisato che ove il patto elettorale venga stipulato con un'organizzazione mafiosa ed il candidato, in cambio della promessa di voti, si impegni ad agevolare il perseguimento dei fini dell'organizzazione stessa, dovrà ritenersi integrato, non solo il reato di corruzione elettorale, ma anche quello di partecipazione all'associazione mafiosa di cui all'art. 416 bis c.p.: *“Il fatto di chi promette voti contro l'impegno del candidato che, una volta eletto, concluderà il sinallagma attraverso l'elargizione di favoritismi, è sanzionato dall'art. 86 T.U. 570/1960, che prevede appunto come reato il fatto della promessa di qualsiasi utilità per ottenere il voto e l'utilizzazione di quest'ultimo come oggetto di scambio. Peraltro se un simile patto viene stipulato da un candidato con un'organizzazione di stampo mafioso e la controprestazione del beneficiario del consenso elettorale è la promessa di agevolare chi gli assicura l'elezione nella realizzazione dei fini elencati nella norma incriminatrice di cui all'art. 416 bis c.p., il fatto è, se provato, suscettibile di integrare gli estremi non soltanto dello specifico delitto elettorale, ma anche di una partecipazione all'associazione criminale, tanto più se l'accordo risulta di tale portata ed intensità da far apparire il candidato stipulante come autentica espressione del sodalizio criminale”* (Cass. Pen. 17.6.1992, Battaglini, FI, 1993, II, 133, CED Cass. n. 190666). Trattasi, difatti, di fattispecie incriminatrici deputate a tutelare beni giuridici diversi; difatti mentre l'art. 416 bis c.p. è un delitto contro l'ordine pubblico, il delitto di cui all'art. 86 D.P.R. 570/1960 mira a: *“tutelare l'interesse pubblico al reale svolgimento delle elezioni e preservare l'elettore da indebite interferenze sulla sua libertà di scelta tra le varie liste o i vari candidati”* (Cass.pen. 9.12.1997, Colucci ed altro, CED Cass. n. 209510). In realtà la decisione ora citata attiene al reato di cui all'art. 96 D.P.R. 361/1957, ma è senz'altro applicabile anche in relazione al reato di cui all'art. 86 D.P.R. 570/1960; difatti le due norme prevedono la stessa fattispecie incriminatrice con l'unica differenza che la prima si



riferisce alle elezioni della Camera dei Deputati e la seconda, oggetto del presente processo, alle elezioni degli organi delle Amministrazioni comunali che, in forza del rinvio contenuto nell'art. 1 6°co. L. 108/1968, è applicabile anche alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale.

Va ancora precisato che ai fini dell'integrazione dei reati, sia quello di cui all'art. 416 bis c.p. che quello elettorale di cui all'art. 86 D.P.R. 570/1960 non è essenziale il conseguimento dello scopo perseguito dai soggetti che stipulano il patto: *"In tema di associazione di tipo mafioso, poiché il procacciamento del voto costituisce una delle eventuali finalità cui la suddetta associazione può tendere, la condotta punibile va ravvisata nell'azione di associarsi ad una struttura criminale, avente le caratteristiche descritte dall'art. 416 bis c.p., allo scopo, tra l'altro, di controllare ed influenzare il consenso politico ed i flussi elettorali. Il conseguimento dello scopo non è, tuttavia, elemento costitutivo della fattispecie, anche perché il bene giuridico tutelato, l'ordine pubblico, è vulnerato per il solo fatto che un'associazione mafiosa faccia valere il suo peso a favore di un candidato"* (Cass. Pen. 16.3.2000 Frasca, CED Cass. n. 215963; nello stesso senso Cass. Pen. 13.11.2002, Gorgone, CED Cass. n. 224274; Cass. Pen. 4.2.2005, Micari, CED Cass. n. 231630).

Nell'odierno processo il reato di corruzione elettorale è stato contestato nella forma aggravata ai sensi all'art. 7 D.L. 13.5.1991, n.152 convertito in L. 12.7.1991, n. 203. Detta circostanza, secondo la formulazione della norma, prevede due diverse forme di manifestazione, entrambe connesse al fenomeno mafioso; la prima, di carattere oggettivo, prevede l'impiego del metodo mafioso nella commissione di singoli reati; la seconda, di carattere soggettivo, si concretizza nella volontà specifica di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa.

Deve, inoltre, riconoscersi la piena compatibilità tecnico giuridica della circostanza aggravante in argomento con il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., dovendosi escludere che ricorra tra le due norme un'ipotesi di concorso apparente. Proprio alla luce delle caratteristiche del delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso e dell'individuazione della relativa condotta tipica, in linea con la

giurisprudenza delle Sezioni Unite, deve ritenersi che le due norme integrino due distinte entità: il metodo mafioso previsto dall'art. 416 bis c.p. caratterizza, come si è visto, il fenomeno associativo e permane indipendentemente dalla commissione dei reati scopo del sodalizio; viceversa i fatti che integrano sulla base della formulazione della norma la circostanza aggravante – avvalersi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. ovvero agevolare l'attività delle associazioni mafiose – rappresentano le caratteristiche di concreti e specifici episodi delittuosi. Quindi, in conclusione sul punto, l'associato sarà, in primo luogo chiamato a rispondere del contributo permanente arrecato allo scopo del sodalizio, a prescindere dalla commissione di reati fine; se poi abbia concorso alla commissione di questi e la sua volontà sia caratterizzata dall'intento di avvalersi delle condizioni di cui all'art. 416 bis o dall'intento di agevolare comunque l'associazione, lo specifico fatto commesso gli sarà ascrivibile nella forma aggravata ai sensi dell'art. 7 D.L. 13.5.1991, n.152 convertito in L. 12.7.1991, n. 203 (Cass. S.U. 28.3.2001, Cinalli, CP, 2001, 2662, CED Cass. n. 218377).

Alla luce dei principi riportati è possibile, ancor prima di analizzare le singole posizioni, disattendere le deduzioni difensive secondo cui il reato in esame non avrebbe raggiunto la soglia della consumazione non essendosi, in alcuni casi, data esecuzione alle due promesse. Tale circostanza, infatti, è del tutto irrilevante (risultando, pertanto, influente il numero di voti ricevuti in concreto nella zona jonica dagli imputati), in quanto il delitto si consuma al momento dello scambio delle promesse trattandosi di figura delittuosa tendente a punire la disponibilità dell'uomo politico a venire a patti con la consorteria mafiosa.

IARIA Francesco (capo D) e PELLE Giuseppe (capo E)

L'impostazione accusatoria elevata a carico degli imputati è la seguente:

IARIA Francesco



artt. 86 D.P.R. 570/60, 7 L. 203/91 perché, per ottenere a proprio vantaggio il "pacchetto di voti" di cui PELLE Giuseppe -capo dell'omonima cosca, operante in San Luca, Bovalino e comuni limitrofi-, poteva disporre nel comune di Natile di Careri - mediante MARVELLI Giuseppe, soggetto organico alla "locale" di quel centro- prometteva al PELLE utilità, in particolare la possibilità di eseguire lavori pubblici in subappalto utilizzando imprese di riferimento della cosca, la possibilità di ottenere finanziamenti bancari a condizioni molto vantaggiose e il trasferimento in istituti penitenziari calabresi di PELLE Salvatore cl. 57, altro elemento di vertice della cosca di San Luca, detenuto presso la casa circondariale di Roma- Rebibbia.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto con la finalità di agevolare l'attività dell'associazione a delinquere denominata cosca PELLE, inserita nell'organizzazione unitaria denominata 'ndrangheta, e avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p., in particolare della forza di intimidazione della citata consorteria e della conseguente condizione di assoggettamento ed omertà che ne derivava nella zona jonica della Provincia reggina.

Accertato in Bovalino il 4.03.10

#### PELLE Giuseppe

artt. 86, secondo comma, D.P.R. 570/60, 7 L. 203/91 perché, per dare il voto a IARIA Francesco, soggetto candidato per il rinnovo del Consiglio Regionale della Calabria nell'anno 2010, accettava le promesse meglio descritte al capo che precede.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto con la finalità di agevolare l'attività dell'associazione a delinquere denominata cosca PELLE, inserita nell'organizzazione unitaria denominata 'ndrangheta, e avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p., in particolare della forza di intimidazione della citata consorteria e della conseguente condizione di assoggettamento ed omertà che ne derivava nella zona jonica della Provincia reggina.

Con recidiva reiterata

Accertato in Bovalino il 4.03.10

Allo IARIA - candidato alle elezioni amministrative regionali della Regione Calabria del 28-29.03.2010 con la lista "CASINI - UNIONE DI CENTRO"- è stato contestato di avere promesso, in cambio del sostegno elettorale, al capo della cosca di San Luca favori di vario tipo (lavori da realizzare in subappalto, erogazione di finanziamenti bancari, il trasferimento del detenuto PELLE Salvatore).

Il materiale probatorio si compone delle interessanti conversazioni del 03.03.10 e del 4.03.10.

Nel corso della prima IARIA giunge a casa di PELLE con CESAREO Vincenzo altro candidato il quale attribuisce all'incontro un valore simbolico e getta le prime basi per l'accordo che di lì a breve sarebbe stato raggiunto con il capo (*"io mi sento come uno, tu lo sai, della famiglia .... Se siamo fratelli, siamo fratelli "*; mettendo in evidenza il collegamento tra la sua candidatura e quella dello IARIA (*"io noi lo dobbiamo sostenere perché se lui passa ed io passo, noi siamo la forza .... Ci troviamo a livello di amministrazione"*).

Proprio per questo PELLE riferiva ai suoi interlocutori di essere a conoscenza dei problemi insorti e di averli chiamati per affrontarli (*"gli ho detto io: come mai il dottore non me lo ha detto prima questo fatto, comunque ti ... incompr ... io apposta vi ho fatto chiamare prima"*) a causa di una problematica incontrata dallo IARIA (*"Che eravate là, io già lo sapevo che eravate là, che c'erano problemi"*); evidenziava che, se si fosse reso necessario, si sarebbero recati insieme nel capoluogo reggino per risolvere immediatamente il problema (*"Ho detto io: se c'è il problema andiamo lì a Reggio e la risolviamo così parliamo lì con qualcuno, c'è Gianni, so che c'è Gianni lì per dire e ci sono altri e parliamo"*).

Il CESAREO spiegava di non avere voluto interessare della questione il PELLE, perché insorta tra persone che non erano all'altezza del capomafia, mettendo in evidenza il legame fraterno che lo legava al boss (*"preferisco in alcune cose non immischiarti perché so come la pensi tu se siamo fratelli, siamo fratelli"*).

Allo scopo di rafforzare l'impegno, nel corso del successivo dialogo, IARIA proponeva a PELLE i propri servizi.



In particolare gli chiedeva se fosse interessato ad alcuni progetti, di cui gli aveva parlato in precedenza, riguardanti alcuni lavori edili (*"...guardate, sì, quel, quei progetti vi interessano o no?"*) e riceveva risposta affermativa da parte del PELLE; spiegava i vantaggi economici che sarebbero potuti derivare dall'affare propostogli e aggiungeva che, per tale motivo, vi erano altre persone interessate (*"Perché di Reggio ne hanno cinque, poi vedete lo valutate e poi vi voglio dire ci sono i posti, c'è tutto là, c'è tutto il progetto, cioè quanto pure per realizzare, ovvio con i prezzi di Milano, poi voi eh...potete fare...voglio dire!"*).

Il PELLE, incuriosito, chiedeva allo IARIA informazioni sulla tipologia di lavoro (*"Parliamo di sbancamento, cose, tutto"*) e sulle modalità di richiesta di finanziamenti (*"E ce lo finanzia la banca, vero?"*).

IARIA sottolineava che i lavori avrebbero dovuto essere eseguiti nella loro totalità, ma che il progetto era già stato disegnato e approvato (*"Si deve fare tutto, dallo sbancamento... ci sono i soldi... già recintato" ...omissis... "Disegnato e tutto, c'è qualcuno pure addirittura che è pure..." e ancora "Già il progetto è approvato, voi solo la pubblicazione"*); per quanto riguarda il finanziamento, specificava che avrebbe messo in contatto il boss con due direttori di importanti banche (*"...incompr... là bene sennò lì a Milano ci sono due direttori generali di Unicredit Uno e Ubi Banca l'altro che sono disposti a..." ...omissis... "Perfetto potete parlargli, però parliamo sempre di gente che ha una forza per certe cose che quando si presenta in banca sarà..."*); passando a parlare della sua candidatura, chiedeva esplicitamente al PELLE un appoggio concreto per le imminenti elezioni amministrative soprattutto nella zona di Natile (RC) dove quest'ultimo avrebbe dovuto contattare due personaggi (tali IETTO e CUA) in grado di spostare un considerevole pacchetto di voti (*"Io, mi permettete se ve lo dico, voglio dire, perché voi sicuramente li conoscete, io invece solo per sentiti nominare, voi sicuramente avete tutta la situazione sotto mano. C'è quello a Natile, questo ... IETTO" ...omissis... "CUA ... mi hanno nominato due, tre persone che sono ...incompr... CUA" ...omissis... "Che hanno un bel discorso lì, importante"*); alla domanda di PELLE se il terzo elettore indicato dallo IARIA fosse MARVELLI (*"E*

*altri chi c'è?") IARIA rispondeva affermativamente ("MARVELLI, perfetto! Non ci pensavo") spiegando che tali soggetti, una volta convinti, avrebbero portato un considerevole numero di voti a suo favore ("Eeeh IETTO, e mi hanno detto per CUA. Dice che se vogliono mi dirottano...").*

Seguivano le rassicurazioni di PELLE allo IARIA sui suoi rapporti con CUA ("CUA, CUA, con noi siamo amici onestamente parlando, però rapporto di...") e con IETTO e MARVELLI ("... queste cose non ne abbiamo, però per quanto riguarda IETTO e MARVELLI, salite una sera, ci salite una sera, là fuori a Natile, perché con Antonio avantieri ci siamo visti, la sera prima che veniste voi...") e l'interessamento che si sarebbe concretizzato nel fissare un appuntamento a favore dello IARIA con i personaggi in questione ("E poi andiamo, che li chiamiamo, compare Peppe e Antonio li chiamiamo subito, con compare Peppe siamo...non c'è problema, lui lo troviamo sempre là" e ancora "Vi faccio un appuntamento con loro...se vengono qua...incompr...ci vediamo che passano e gli dico così, salite con mio figlio lì sopra una sera...incompr...").

Giova evidenziare che MARVELLI Giuseppe è attualmente detenuto presso la Casa Circondariale "LORUSSO e CUTUGNO" di Torino, poiché tratto in arresto nel mese di Luglio 2010 nell'ambito del Proc. Pen. 1389/08 RGNR DDA di Reggio Calabria (indagine "CRIMINE") per associazione di tipo mafioso mentre IETTO, pregiudicato, risulta essere legato da risalente amicizia con la famiglia PELLE "Gambazza" e quella MARVELLI.

Dall'esame degli elementi contenuti nei dialoghi riportati può dirsi provato che lo IARIA, necessitando di appoggio elettorale nel Comune di Natile di Careri, si era rivolto a PELLE perché contattasse gli esponenti mafiosi di quel luogo affinché sostenessero la sua candidatura.

Immediatamente lo IARIA, rassicurato per la disponibilità di PELLE per il sostegno alle elezioni amministrative, si mostrava pronto a ricambiargli il favore tramite la possibilità di trasferire un detenuto presso una colonia agricola detentiva calabrese ai fini riabilitativi attraverso l'intermediazione di un tale Dott. Nino CREA in grado di esercitare pressioni sul provveditore (regionale) competente per gli spostamenti



*("E lui è il direttore e lui se vuole, se voi avete qualsiasi nominativo a Castrovillari, a Locri, in qualsiasi posto, perché ormai tutti loro hanno la colonia"); spiegava a PELLE che i detenuti assegnati alle colonie godevano di molta libertà e non venivano quasi mai impegnati in attività lavorative ("E non è che devono andare a lavorare, non fanno niente, a volte c'è quello che lavora, in genere...incompr...lavora e non fa niente...incompr...").*

Alla conseguente domanda del PELLE di ottenere il trasferimento del fratello Salvatore in Calabria (*"Dite che Salvo è a Roma lo potevano portare qua" o eventualmente il figlio Francesco: "Per esempio, Ciccio è a Locri ...incompr..." ... omissis ... "Se potevamo fare che gli davano i domiciliari, che ce lo portiamo"*) IARIA, dimostrando completa disponibilità a favore della cosca, chiamava CREA riferendogli che si sarebbe recato da lui in giornata per prospettargli la questione relativa al trasferimento del detenuto (cfr. dall'analisi del traffico telefonico sull'utenza intestata a IARIA Francesco è emersa la telefonata da questi effettuata, alle ore 11.10.12 di quel giorno, orario coincidente con quello della registrazione della conversazione, verso l'utenza intestata a CREA Antonino).

Il tenore dei dialoghi esaminati depone chiaramente per la serietà dello scambio di promesse intercorso tra IARIA e PELLE da cui si desume l'esistenza di un rapporto sinallagmatico in cui si sostanzia il delitto di corruzione elettorale.

In altri termini può dirsi raggiunta la prova che IARIA Francesco abbia chiesto sostegno elettorale a PELLE Giuseppe, promettendogli in cambio favori di vario tipo (l'aggiudicazione di lavori in subappalto, la possibilità di accedere a finanziamenti a condizioni privilegiate, la prospettiva di ottenere il trasferimento del fratello detenuto, elemento di vertice della cosca).

Dal dialogo già esaminato (5.04.10) avvenuto dopo le elezioni si ricava altresì che la disponibilità di IARIA Francesco costituiva il corrispettivo per il pacchetto di voti su Natile di Careri che PELLE gli aveva promesso. Ed infatti nel corso della conversazione citata il boss di San Luca, commentando che la causa della disfatta elettorale del NUCERA era da attribuire alla circostanza che quest'ultimo, a

differenza di altri candidati, non aveva niente da offrire in cambio dei voti richiesti faceva implicito riferimento al diverso modo di gestione della campagna elettorale da parte dello IARIA, il quale si era recato a casa sua per chiedere voti fornendo in cambio un aiuto concreto ad esempio attraverso la telefonata a CREA Antonino (*"Voi parlate con certi politici compare, che vengono qua per portarsi, dicono se vi ... e vi dicono: vedete quello ce l'ho nelle mani, se c'è bisogno di una cosa, o ... vedete che è a disposizione, anzi volete che ve lo chiamiamo? ... no lasciatelo stare, però compare, sono vere le cose che si dicono!"*).

In ultimo, dalla condotta descritta finalizzata all'elargizione di tutta una serie di agevolazioni in favore della cosca PELLE risulta altresì provata la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, anche nella seconda formulazione (*"avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p."*) essendo senza dubbio lo IARIA a conoscenza della disponibilità da parte di PELLE Giuseppe, a causa della sua posizione all'interno della potente cosca e della potente forza di intimidazione di quest'ultima, di un "considerevole pacchetto di voti".

Le risultanze probatorie depongono, infine, per la responsabilità di PELLE Giuseppe per il delitto di cui al secondo comma dell'art. 86 D.P.R. 570/60, secondo comma aggravato dall'art. 7 L. 203/91.

AIELLO Liliana (capo E) e PELLE Giuseppe (capo F)

L'impostazione accusatoria a carico degli imputati è la seguente:

E) AIELLO Liliana

*artt. 86 D.P.R. 570/60, 7 L. 203/91 perché, quale soggetto candidato per il rinnovo del Consiglio Regionale della Calabria nell'anno 2010, per ottenere a proprio vantaggio il consistente "pacchetto di voti" di cui disponeva PELLE Giuseppe -capo dell'omonima cosca, operante in San Luca, Bovalino e comuni limitrofi- prometteva al boss utilità di vario tipo ("stima, riconoscenza, amicizia e tutto") una volta eletta.*

*Con l'aggravante di aver commesso il fatto con la finalità di agevolare l'attività dell'associazione a delinquere denominata cosca PELLE, inserita nell'organizzazione*



*unitaria denominata 'ndrangheta, e avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p., in particolare della forza di intimidazione della citata consorteria e della conseguente condizione di assoggettamento ed omertà che ne derivava nella zona jonica della Provincia reggina.*

*Accertato in Bovalino il 22.03.10*

#### **F) PELLE Giuseppe**

*artt. 86, secondo comma, D.P.R. 570/60, 7 L. 203/91 perché, per dare il voto a AIELLO Liliana, soggetto candidato per il rinnovo del Consiglio Regionale della Calabria nell'anno 2010, accettava le promesse meglio descritte al capo che precede.*

*Con l'aggravante di aver commesso il fatto con la finalità di agevolare l'attività dell'associazione a delinquere denominata cosca PELLE, inserita nell'organizzazione unitaria denominata 'ndrangheta, e avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p., in particolare della forza di intimidazione della citata consorteria e della conseguente condizione di assoggettamento ed omertà che ne derivava nella zona jonica della Provincia reggina.*

*Con recidiva reiterata*

*Accertato in Bovalino il 22.03.10*

Il materiale probatorio è costituito dal dialogo del 22.03.10 tra PELLE Giuseppe, NUCERA Domenico, PELLE Francesco e AIELLO Liliana (identificata tramite il passaggio della conversazione in cui la stessa si presentava al NUCERA ("Liliana AIELLO, piacere"), candidata alle elezioni regionali del 2010 con il partito politico "Insieme per la Calabria - Scopelliti Presidente".


Sin dall'esordio della conversazione si intravedeva la finalità dell'incontro consistente nella richiesta di voti da parte dell'imputata e nella manifestazione di appoggio di PELLE Giuseppe ("Non è che tu ... e poi si deve capire anche il perché, perché può essere pure che noi non vinciamo però abbiamo ... incompr...").

La AIELLO si mostrava risoluta a raggiungere il successo politico ("lo debbo vincere altro che...") trovando pieno consenso nelle affermazioni di PELLE Francesco ("Mi sembra che è messa bene, sì, diciamo che è messa bene, diciamo no. C'è la possibilità c'è"), e

di PELLE Giuseppe (*"La possibilità c'è"*); si mostrava fiera del lavoro svolto fino ad ora nel corso della campagna elettorale (*"Un buon lavoro, però i frutti poi si vedono dopo la raccolta dei frutti, no."*) riferendo al boss in modo confidenziale che, durante le elezioni, si verificavano continue irregolarità (*"...gli inciuci ci sono Peppe, questo il fatto vero"*); si mostrava pienamente consapevole degli scambi di piaceri che avvenivano all'interno della Regione dai quali derivavano vantaggi personali di gran lunga superiori, quanto ad importanza, ad un impiego (*"Allora io ci sono da quasi trentotto anni alla Regione Calabria e ne ho visti passare Generali, Colonnelli, quello che non ho visto passare ... però è solo un tornaconto di interessi personali, lasciamo stare l'impiego ... l'impiego è fesseria." ...omissis... "in confronto agli affari che fanno"*).

Già lo scambio di queste prime battute tra la candidata (*"Io debbo vincere altro che..."*) ed il PELLE (*"La possibilità c'è"*) costituisce prova della stipula dell'accordo tra la cosca e l'imputata pronta ad offrire, ove eletta, la propria riconoscenza.

La AIELLO, a questo punto, invitava PELLE Francesco a prendere i volantini elettorali all'interno dell'autovettura, per lasciarli al proprietario di casa (*"...nel cofano ci sono sia buste gialle che sia i fac-simile..."*); criticando la pratica del pagamento di una somma di denaro in cambio della preferenza politica si rivolgeva al PELLE nel modo seguente: *"...poi il pagamento che fanno, no! Perché ormai sono tutti svegli che vanno ... io pago i voti, pago i voti, però poi non ti riconosco, cioè se io pago vuol dire che non ti voglio più riconoscere poi ... cioè non ci conosciamo"*.

In altri termini, a dire della AIELLO, chi versava una somma di denaro in cambio della promessa di voti esauriva l'impegno al momento stesso del pagamento mentre chi, come lei, non pagava i voti promessi, restava successivamente obbligato in termini di riconoscenza e, una volta eletto, avrebbe saputo come sdebitarsi (*"...questo è il punto, invece se, se io dico: no! Il rapporto ci rimane sempre, di stima, di riconoscenza, di amicizia e di tutto, quello è, allora è logico che ti rimane sempre, però il rapporto di stima e non bisogna esagerare mai."*). 

Dalle chiare espressioni adoperate dalla AIELLO è emersa la sua intenzione di ottenere appoggio politico da PELLE promettendo in cambio, una volta eletta,



*“stima, riconoscenza, amicizia e tutto”* ossia favori di vario tipo al boss trattandosi di persona perfettamente a conoscenza dei meccanismi esistenti all’interno della Regione per strumentalizzare il potere politico a fini personali.


Ed è proprio dall’utilizzo di queste espressioni da parte dell’imputata (*“...questo è il punto, invece se, se io dico: no! Il rapporto ci rimane sempre, di stima, di riconoscenza, di amicizia e di tutto, quello è, allora è logico che ti rimane sempre, però il rapporto di stima e non bisogna esagerare mai.”*) che si registra ancora una volta la sua assunzione di impegno nei confronti del PELLE e della cosca da quest’ultimo capeggiata.

Conseguentemente devono essere rigettate le eccezioni sollevate dalla difesa.

In primo luogo, non è sostenibile, come vorrebbe la difesa, che nel corso della conversazione l’imputata avrebbe detto *“non ho soldi, ma posso darvi stima”*, intesa come *“sentimento”* avendo, in realtà, l’imputata riferito che prometteva qualcosa che aveva un valore superiore ai soldi.

In secondo luogo le dichiarazioni rese dalla AIELLO nel corso dell’interrogatorio di garanzia secondo cui non conosceva Giuseppe PELLE e, dopo l’incontro del 22.03.10 non aveva più avuto rapporti con la famiglia PELLE, sono smentite dal chiaro obiettivo per cui PELLE Francesco la stava portando dal boss di San Luca, ossia perché quest’ultimo la aiutasse a vincere le elezioni, motivo di cui non poteva non esserne a conoscenza l’imputata.

Tra l’altro, PELLE Francesco, sentito dalla difesa della AIELLO ex art. 391 bis c.p.p., ha sostanzialmente ammesso di conoscere la caratura criminale del PELLE (*“lo sapevo che aveva avuto problemi con la giustizia”*, cfr. pg. 9 del verbale di trascrizione).

La circostanza secondo la quale la AIELLO non sapeva chi fosse Giuseppe PELLE è smentita non solo dal tono colloquiale con cui la stessa gli si rivolgeva (*Peppe*), ma soprattutto dalle intercettazioni telefoniche disposte al momento dell’esecuzione della misura cautelare (compendiate nelle note depositate dal R.O.S.-Reparto operativo di Reggio Calabria del 23.12.10 e del 5.01.11), da cui è emerso che, in data 19.12.10, si era recata a Bovalino per incontrare Ciccio PELLE per parlare ancora 

una volta di elezioni (delle consultazioni provinciali previste per il mese di maggio 2010, per sostenere una candidatura).

Depongono, inoltre, nel senso che, anche in data 19.12.10 la AIELLO fosse andata dal PELLE, le cautele da lei utilizzate nel corso della telefonata col fratello il giorno prima durante la quale gli chiedeva in prestito l'auto (*"a Bovalino? Che devi andare a fare a Bovalino?"*; *"e si vede che devo andare! Altrimenti che cazzo ci andavo a fare?"*), la telefonata fra ALVARO Stefano (figlio) e ALVARO Giuseppe (marito) nella mattinata dell'esecuzione della misura durante la quale il primo chiedeva se si fosse recata dai PELLE il giorno prima e il marito rispondeva *"ma come quelli hanno i loro...che va cercando?"*, la telefonata tra ALVARO Giuseppe e SICILIANO Stefano captata sempre nella mattinata del 21.12.10 durante la quale il primo riferiva *"domenica si è recata a trovare questi qua, che hanno numerosissimi problemi con la giustizia"*, le numerose telefonate di GALLORO Marianna, madre dell'imputata dalle quali si desume che era perfettamente a conoscenza di chi fossero i PELLE presso la cui abitazione la AIELLO si era recata la Domenica precedente per gli auguri di Natale (cfr. conversazione nr. 38 del 22.12.10, nel corso della quale la madre della AIELLO, parlando con tale Michelina, raccontava un episodio già riferito dall'imputata nel corso dell'interrogatorio di garanzia (cioè la visione dei filmati relativi all'arresto di Giuseppe PELLE), la GALLORO, infatti, diceva che la figlia le aveva detto che conosceva il soggetto in questione e, davanti alle sue recriminazioni, aveva risposto che non aveva fatto niente di male a chiedergli i voti non mostrandosi stupita e non negando di sapere che fosse un mafioso.

Gli elementi finora analizzati costituiscono piena prova che AIELLO Liliana si fosse recata dal PELLE al fine di chiedergli sostegno elettorale promettendo in cambio favori di vario tipo, rendendosi colpevole del delitto p. e p. dagli artt. 86 D.P.R. 570/60 aggravato ai sensi dell'art. 7 L. 203/91 circostanza che si desume dalla piena consapevolezza dell'imputata desunta dagli elementi riassunti di essere in presenza di un capomafia al quale unitamente alla cosca da lui capeggiata prometteva *"riconoscenza"*, molto più vantaggiosa a lungo termine di una somma di denaro;